

Data 03.11.2015

Emendamenti al Disegno di Legge A.S. n. 2067 (approvato dalla Camera dei Deputati il 23 settembre 2015, Stampato Camera n. 2798) indicato come

“Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi, nonché all’Ordinamento Penitenziario per l’effettività rieducativa della pena”.

Art. 21 (Modifiche alle Disposizioni generali sulle Impugnazioni) del presente Disegno di Legge A.S. n. 2067:

All’art. 581, primo comma, c.p.p., l’alinea b) è sostituito dal seguente:

“b) del motivo su cui si fonda l’impugnazione;”.

Art. 22 (Modifiche alle Disposizioni in materia di Appello):

Il terzo comma dell’art. 22 del presente Disegno di Legge A.S. n. 2067 è sostituito dal seguente:

“Dopo il comma 4 dell’articolo 603 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

4- bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale”.

Il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in caso di appello dell’imputato quando sia impugnata la statuizione di condanna per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa.”.



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia (ORLANDO)
di concerto con il Ministro dell'interno (ALFANO)
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)
(V. Stampato Camera n. 2798)

approvato dalla Camera dei deputati il 23 settembre 2015

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 settembre 2015*

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

MODIFICHE AL CODICE PENALE

CAPO I

ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE E MODIFICHE AI LIMITI DI PENA PER I DELITTI DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO, FURTO E RAPINA

Art. 1.

(Condotte riparatorie)

1. Dopo l'articolo 162-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 162-*ter.* - (*Estinzione del reato per condotte riparatorie*). - Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma,

CAPO III

SEMPLIFICAZIONE DELLE IMPUGNAZIONI

Art. 21.

(Modifiche alle disposizioni generali sulle impugnazioni)

1. All'articolo 571, comma 1, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,».

2. L'articolo 581 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 581. - *(Forma dell'impugnazione)*. - 1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:

a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;

b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;

c) delle richieste, anche istruttorie;

d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».

3. All'articolo 591 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, anche d'ufficio e senza formalità, dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento nei casi elencati nel comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c),

esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), del presente articolo».

4. Al comma 2 dell'articolo 591 del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Se non è stata rilevata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato,».

Art. 22.

(Modifiche alle disposizioni in materia di appello)

1. Dopo l'articolo 599 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 599-bis. - *(Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello)*. - 1. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

2. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti».

2. All'articolo 602 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599-bis, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo».

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«4-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale».

Art. 23.

(Modifiche alle disposizioni in materia di rimessione del processo e di ricorso per cassazione)

1. All'articolo 48 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto del Ministro della giustizia, di



CAMERA PENALE "G. BELLAVISTA" DI PALERMO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

**Al Sig. Presidente della U.C.P.I.
Alla Giunta U.C.P.I.**

Il Direttivo della Camera Penale "G. Bellavista" di Palermo, preso atto che in data 23 settembre 2015 la Camera dei Deputati ha approvato il Disegno di Legge N. 2798 denominato "modifiche al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi"; che in data 24 settembre 2015 il Disegno di Legge è stato trasmesso all'esame del Senato (A.S. n. 2767) e che tale Disegno di Legge è in vista di approvazione

Ritenuto

Che il riferito Disegno di Legge costituisce una grave limitazione del diritto di difesa del cittadino costituzionalmente garantito ed è premessa di ripetersi di abusi del processo nonché grave limitazione dell'esercizio dell'attività tecnica difensiva

Costatato

Che alcune rilevanti modifiche in tema di impugnazione, nel senso di trasformare l'appello in un mezzo a critica vincolata, così ampliando le ipotesi di inammissibilità del gravame, devolvono in buona sostanza la celebrazione del giudizio di appello al potere discrezionale del Giudice anche con riferimento all'introduzione dei casi di dichiarazione di inammissibilità da parte del Giudice a quo

Considerato

Che nel caso di appello del Pubblico Ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, che il Giudice debba disporre la rinnovazione dibattimentale, senza fare più riferimento al criterio della necessità dell'assunzione della prova prevista per i casi di ordinaria riapertura parziale del dibattimento, e, fatto più grave, senza che lo stesso potere sia riconosciuto alla difesa.



CAMERA PENALE "G. BELLAVISTA" DI PALERMO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Delibera

Di proporre alla Giunta dell' U.C.P.I. una giornata di astensione nazionale per chiedere al Legislatore la modifica di quelle parti del progetto normativo citato che violano il principio costituzionalmente garantito del diritto di difesa, invitando contestualmente tutte le camere penali territoriali a fissare un dibattito sulle criticità rilevate

Palermo 30 ottobre 2015

Il Segretario della Camera Penale
"G. Bellavista" di Palermo

Avv. Fabio Massimo Bognanni,

Il Presidente della Camera Penale
"G. Bellavista" di Palermo

Avv. Vincenzo Zummo